

Saluzzo, lì 12 dicembre 2023

Egr.

CLIENTE

Prot. n. 47/23/FISC

OMAGGI NATALIZI A CLIENTI E DIPENDENTI: RISPARMIO FISCALE, CON ATTENZIONE AI LIMITI

Con l'approssimarsi delle festività natalizie si riepilogano le seguenti regole di **detrazione Iva e deduzione sulle spese per omaggi e di albergo/ristorante**.

ALBERGO E RISTORANTE (*)			
TIPOLOGIA DI SPESA	FINALITÀ	DETRAIBILITÀ IVA	DEDUCIBILITÀ
Per imprese: Spese di albergo e ristorante sostenute per clienti (anche potenziali)	Lavorativa (visita a stabilimenti, presentazione servizi/prodotti, ecc.)	Detraibile	Sì se viene annotata sul documento: ✓ generalità dei soggetti ospitati ✓ tipo di finalità lavorativa
Per lavoratori autonomi: Spese di albergo e ristorante sostenute per clienti (anche potenziali)	Lavorativa (visita a stabilimenti, presentazione servizi/prodotti, ecc.)	Detraibile	Sì se viene annotata sul documento: ✓ generalità dei soggetti ospitati ✓ tipo di finalità lavorativa Nel limite del 2% dei compensi annui
Per imprese: Spese di albergo e ristorante sostenute per clienti (anche potenziali)	Intrattenimento (ricorrenze aziendali, feste, ecc.)	Totalmente indetraibile	Nel limite del 1,5% dei ricavi annui
Per lavoratori autonomi: Spese di albergo e ristorante sostenute per clienti (anche potenziali)	Intrattenimento (ricorrenze aziendali, feste, ecc.)	Totalmente indetraibile	Nel limite del 1% dei compensi annui

(*) Le spese di albergo e ristorante sono sempre deducibili nel limite del 75% della spesa sostenuta ad esclusione di quelle sostenute per le trasferte dei dipendenti (totalmente deducibili). Poi, occorre applicare le indicazioni contenute nel prospetto sopra illustrato.

OMAGGI BENI NON RIENTRANTI NELL'ATTIVITÀ PROPRIA

Cedenti	Destinatario dell'omaggio		Iva	Deducibilità del costo
			Acquisto	Imposte dirette
Imprese	Clienti/ fornitori	Costo unitario non superiore a € 50,00	Iva detraibile (anche alimenti e bevande)	Intero importo nel limite di € 50,00 Spese per omaggi interamente deducibili
		Costo unitario superiore a € 50,00	Iva indetraibile	Deducibile nel periodo di sostenimento se rispondente ai criteri di inerenza e congruità (costo superiore a € 50,00) nel limite del 1,5% dei ricavi Spese di rappresentanza
	Dipendenti	—	Iva indetraibile	Intero importo nell'esercizio Spese per prestazioni di lavoro
Lavoratori autonomi	Clienti/ fornitori	—	Iva indetraibile	1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta Spese di rappresentanza
	Dipendenti	—	Iva indetraibile	Intero importo nell'esercizio Spese per prestazioni di lavoro

OMAGGI BENI RIENTRANTI NELL'ATTIVITÀ PROPRIA

Destinatari dell'omaggio	Iva		Deducibilità del costo
	Acquisto	Cessione	Imposte dirette
Clienti/fornitori	Iva detraibile	Operazione imponibile Iva Obbligo di: fattura, autofattura o registro degli omaggi	Intero importo dell'esercizio Spese per omaggi interamente deducibili
Dipendenti	Iva detraibile		Intero importo nell'esercizio Spese per prestazioni di lavoro



DETERMINAZIONE VALORE DELL'OMAGGIO

Se l'omaggio si compone di più beni, il valore di 50,00 euro deve essere riferito al **valore complessivo dell'omaggio** e non al valore dei singoli beni che lo compongono. Ad esempio, un cesto natalizio composto di tre diversi beni che hanno un valore di 20,00 euro ciascuno, dovrà essere considerato come un unico omaggio dal valore complessivo di 60,00 euro e come tale sarà soggetto alla deduzione nei limiti fissati rispetto ai ricavi dell'anno.

DISCIPLINA AD HOC PER GLI OMAGGI AI DIPENDENTI

È prevista una disciplina ad hoc per gli **omaggi ai dipendenti**. Se da una parte per il datore di lavoro il costo sostenuto per l'acquisto dei beni da destinare ad omaggio è **deducibile** dal reddito d'impresa, dall'altro il controvalore economico degli omaggi ricevuti **concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente**.

In particolare, le erogazioni liberali concesse ai dipendenti in occasione delle festività:

- a) **in denaro**, concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente e sono quindi da assoggettare a tassazione;
- b) **in natura (inclusi i c.d. "voucher"**, ossia buoni che consentono l'acquisto di beni e/o servizi presso una rete di esercizi commerciali convenzionati), non concorrono alla formazione del reddito nel caso abbiano un importo complessivo, unitamente ad altri benefit, non superiore **per l'anno 2023 a 258,23 euro, incrementato per i soli dipendenti con figli a carico a 3.000,00 euro annui a dipendente**.

Qualora venga superato detto limite, l'intero valore concorre alla formazione del reddito.

Inoltre, **anche per il 2023** è riconosciuto il c.d. **"bonus carburante"**, per cui il datore di lavoro può erogare ai propri dipendenti buoni benzina esclusi da imposizione per un ammontare massimo di **euro 200,00**. Pertanto, al fine di fruire dell'esenzione, i beni e i servizi erogati nell'anno 2023 a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un **valore massimo di euro 200,00 per i buoni benzina e un valore di euro 258,23 per l'insieme degli altri beni e servizi** (euro 3.000,00 in relazione ai dipendenti con figli carico, per i quali sono rimborsabili anche le utenze domestiche del servizio idrico, energia elettrica e del gas naturale).